



Avvocatura dello Stato

di MILANO

Oggetto: proroga contratto attuativo – Telefonia fissa 5 (TF5).

DETERMINA 14

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 18.04.2016, nr. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Viste le linee guida nr. 4 approvate da ANAC con delibera n° 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornate con delibera nr. 206 del 01.03.2018 al Decreto Legislativo nr. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto Legge 18 aprile 2019, nr. 32 convertito con legge 14 giugno n. 55 limitatamente 1.5, 2.2, 2.3, e 5.2.6 con delibera del Consiglio nr. 636 del 10 luglio 2019;

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici dell'Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. del 27.11.2015, n. 12903;

VISTO il D.L. 95/2012 che prevede l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di approvvigionarsi mediante le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, L. 488/1999 o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di Committenza Regionali;

VISTA la determina nr. 20 del 14.11.2018 con la quale è stata disposta l'adesione alla Convenzione Consip "Telefonia Fissa 5" per la fornitura da parte della società FASTWEB s.p.a., del servizio di telefonia fissa per il personale di questa Avvocatura;

VISTO l'ordine di acquisto nr. 4657139 prot. nr. 92014 del 10.12.2018, effettuato in adesione alla suddetta Convenzione;

CONSIDERATO che dal portale "Acquisti in rete PA" relativamente alla convenzione "Telefonia Fissa 5", risulta che al 2/10/2022, data di scadenza della Convenzione, essendo ancora in corso le valutazioni di mercato propedeutiche, non sarà disponibile un nuovo strumento di acquisto nell'ambito del programma, pertanto, le PA aderenti alla Convenzione, per dare continuità ai propri servizi, possono valutare l'utilizzo di quanto previsto dalla Convenzione all'art. 5, comma 5.

VALUTATO che il suddetto servizio è indispensabile per assicurare il regolare espletamento dei compiti istituzionali;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la continuità nell'erogazione del servizio, si rende necessario avvalersi della estensione della Convenzione ai sensi dell'art. 5 co. 5 della stessa, per la durata massima di un ulteriore anno, fino al 2/10/2023, nelle more della definizione da parte di Consip della nuova Convenzione;

Visti il D. Lgs. 50/2016 – D. Lgs. 165/2001 – L. 136/2010 – L. 190/2012 – d. Lgs. 33/2013, DPR 445/2000, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AGS (2021- 2023);

DETERMINA

- per quanto sopra espresso di richiedere al fornitore, come previsto dall'art. 5, comma 5 della Convenzione indicato da Consip nella comunicazione del 02.08.2022, la estensione della durata della fornitura di telefonia fissa dal 03.10.2022 al 2.10.2023, per un importo presunto di € 1.500,00 oltre I.V.A. da porsi a carico del bilancio per gli anni 2022/23 sul capitolo 4461 pg. 6.

L'AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
(Avv. Maria Gabriella Vanadia)